



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI LOMBARDIA

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

|                          |          |           |            |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | GRAVINA  | CELESTINA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CANDIDO  | ANTONIO   | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | DI MARIO | ALBERTO   | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |          |           |            |
| <input type="checkbox"/> |          |           |            |
| <input type="checkbox"/> |          |           |            |
| <input type="checkbox"/> |          |           |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1783/2017  
depositato il 29/03/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 7558/2016 Sez:8 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di MILANO  
contro:

ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI

difeso da:

GIANNONI OSCAR  
SOCIETA' ICA  
VIALE ITALIA 136 19124 LA SPEZIA

proposto dall'appellante:

FERRARO EUSONIO  
LR. BAR FERRARO EUSONIO  
VIA DANTE ALIGHIERI 19 A 20097 SAN DONATO MILANESE MI

difeso da:

TROPEA ALESSANDRO  
VIA VINCENZO MONTI 92 20145 MILANO MI

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 165/2015 PUBBLICITA' 2015

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 1783/2017

UDIENZA DEL

11/07/2018 ore 15:00

N°

4634/2018

PRONUNCIATA IL:

11 luglio 2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

29 ottobre 2018

Il Segretario

Giorgio Parzini



REGIONE

N. 22

PROVINCIALE

N. 1782/17

DECRETO DEL

17/03/2017 del 17/03

N.

4834/2018

PROVINCIALE

11 luglio 2018

DECRETATA IN  
SESSANTATAI

29 ottobre 2018

Il Segretario

Giorgio Rattini



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DE LOMBARDIA

SEZIONE 22

Luogo conferimento del giuramento

Presidente

CELESTINA

GRANITA

Vicepresidente

ANTONIO

CARDO

Giurati

ALBERTO

MARCO



Autoposito n. 1782/17  
decreto n. 2907/2017

Avviso di convocazione n. 1782/17 del 8 marzo della Commissione

Commissione Provinciale di Milano

LA BIL. IMPOSTE COMUNALI AFFIN

Giuramento del

GIANNI OSCAR

BOZZETTA

VIA ITALIA 138 10124 LA SPEZIA

proprio dell'agente:

FERRARO EUGENIO

LA BAR FERRARO EUGENIO

VIA DANTE ALIGHIERI 19 A 20127 SAN DONATO MILANESE MI

affidato dal

TROPEA ALESSANDRO

VIA VINCENZO MONTI 82 20146 MILANO MI

alla impugnata:

AVVISO DI AGGIORNAMENTO n. 1882/17 PUBBLICITA' 2018

**OGGETTO DELLA DOMANDA**

Con atto, ritualmente notificato in data 13/03/17 **FERRARO Eusonio** interponeva appello avverso la sentenza n. **7558/08/16** emessa dalla sezione 08 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 20/09/2016 e depositata in data 04/10/2016 statuendo sul ricorso proposto avverso avviso di accertamento n. 165/2015 notificato dalla **I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI** (per conto del **Comune di San Donato Milanese**) ed avente ad oggetto imposta sulla pubblicità ed altro relativa all'anno 2015. La Commissione di prime cure accoglieva parzialmente il gravame determinando l'imposta dovuta in € 349 e compensando le spese.

L'appello è stato depositato presso la Commissione Tributaria Regionale in data 29/03/2017.

Il contribuente mette in evidenza che la stessa ICA, a seguito di sopralluogo ha ammesso l'iniziale proprio errore, ma nel contempo aveva "scoperto" altra insegna luminosa di 2 mq. per cui l'avviso di accertamento doveva intendersi integrato e/o modificato con tale rilievo, ma tale rilievo non è mai stato notificato all'appellante, ma indicato solo negli scritti difensivi che hanno ingenerato nel giudice di prime cure l'errore di ultra petizione. La sentenza di prime cure deve essere riformata sia per l'omesso esame di un fatto decisivo della causa (mancata notifica di altra insegna luminosa 2 mq), sia per l'illegittimità dell'avviso di accertamento ai sensi degli artt. 7 e 17 del D. Lgs. 507/93.

La parte ha allegato copia della fattura del fornitore con la quale dimostra che le n. 4 pellicole adesive relativa alla pubblicità avevano le dimensioni di mt. 2.50 x 0,40, ossia pari a 4 mq.; Infine precisava di aver venduto l'attività il 30/04/2015 e chiuso la ditta individuale in data 02/07/2015.

Chiede in riforma della sentenza, dichiararsi illegittimo l'avviso di accertamento, con vittoria di spese che non quantifica e la pubblica udienza.





In data 11/05/2017 si costituisce l'ICA che contesta quanto evidenziato dal contribuente e conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza. Chiede la vittoria delle spese che non quantifica.

Successivamente sia il contribuente (18/06/18) che la società (14/06/18) hanno depositato memorie illustrative delle proprie ragioni, concludendo per le già rassegnate conclusioni.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

All'odierna pubblica udienza sono presenti i difensori delle parti, come da verbale d'udienza.

Udita la relazione del relatore, le parti presenti confermano quanto esplicitato dallo stesso concludendo per le opposte ragioni.

La causa prosegue in camera di consiglio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il motivo del contendere è l'imposta di pubblicità relativa all'anno 2015 che l'ICA per conto del Comune di San Donato Milanese (Milano) ha richiesto al contribuente.

Inizialmente l'avviso di accertamento notificato al contribuente evidenzia una base imponibile calcolata su 10 mq. con una richiesta di € 815,00; il contribuente si oppone a tale richiesta evidenziando che ha 4 pannelli la cui dimensione complessiva è di 4 mq. per cui, essendo tale superficie minore di 5 mq. è esente da imposta.

L'ICA a seguito di una ispezione sui luoghi di esposizione (bar) si accorge che esiste un cassonetto bifacciale luminoso di mt. 2x1 = 2 mq. che, sommati ai 4 evidenziati dal contribuente, porta la superficie complessiva a 6 mq. (che essendo maggiore dei 5 mq. diventa tutta imponibile) a cui corrisponde una imposta dovuta di € 349,00 per cui l'ICA riduce la pretesa a tale importo in luogo degli originari € 815,00.

A ciò si contrappone il contribuente che evidenzia che il vecchio pannello riporta la scritta "da Ferraro" che è il nome del vecchio esercente e che la relativa imposta è stata dallo

In data 13/05/2017 al contribuente l'ICA che contesta quanto evidenziato dal contribuente e conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma della sentenza. Chiede la vittoria delle spese che non quantifica.

Successivamente alla 2. contribuzione (13/05/16) che la società (14/05/16) hanno depositato memoria illustrativa della propria ragione, concludendo per la già rassegnata

conclusione.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'ultima pubblica udienza sono presenti i difensori delle parti, come da verbale

Udita la relazione della Commissione Tributaria Regionale di Milano, concludendo per la

La causa prosegue in

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo del contribuente è l'impugnazione di pubblica ragione all'anno 2012 che l'ICA per

Comune di San Donato Milanese (Milano) ha richiesto al contribuente.

Il contribuente ha chiesto il riconoscimento dell'IVA al contribuente evidenziando una base

calcolata su 10 mq. con una richiesta di € 812,00; il contribuente si oppone a tale

richiesta evidenziando che ha 4 pannelli in cui dimensione complessiva è di 4 mq. per cui,

essendo tale superficie minore di 5 mq. è esente da imposta.

L'ICA a seguito di una ispezione sul luogo di esposizione (per) si accorge che esiste un

cartoncino rettangolare luminoso di mq. 2,5 x 2 mq. che, sommati ai 4 pannelli del

contribuente, porta la superficie complessiva a 5 mq. (che essendo maggiore del 5 mq. diventa

tutta imponibile) e cui corrisponde una imposta dovuta di € 343,00 per cui l'ICA ribadisce la

protesta e tale importo in luogo degli originali € 812,00.

A ciò si contrappone il contribuente che evidenzia che il vecchio pannello riporta la

scritta "de Ferrari" che è il nome del vecchio esercente e che la relativa imposta è stata data



19



stesso già pagata. La commissione rileva che nell'avviso di accertamento il cassonetto bifacciale non è indicato per cui deve limitare l'esame della pretesa del contendere a quanto accertato: i mq. in contestazione sono solo 4 e come tale l'imposta non è dovuta avendo la superficie complessiva minore del minimo tassabile pari a 5 mq.

Ininfluyente ai fini del decidere il cassonetto bifacciale luminoso per il quale nessun avviso di accertamento è mai stato notificato.

Tanto premesso, l'appello viene accolto e, con la riforma della sentenza impugnata viene annullato l'intero avviso di accertamento impugnato.

La soccombenza determina anche il pagamento delle spese di giudizio che la commissione liquida - tenuto conto del D.M. 55/2014 - a favore del contribuente ed a carico dell'ICA - in **€ 1.000,00** (mille/00) oltre oneri accessori 15% spese generali, 4% cassa previdenza, 22% Iva, dovute per legge.

**P. Q. M.**

la Commissione, in

**RIFORMA**

della sentenza di I° grado

**ANNULLA**

l'atto impositivo.

**CONDANNA**

l'I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI alle spese di lite, liquidate in complessivi **€ 1.000,00** (mille/00) oltre oneri accessori di legge.

Così deciso in Milano, il 11 luglio 2018



IL RELATORE

Dott. Antonio Candido

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Celestina Gravina



stesso già pagata. La commissione rileva che nell'avviso di accertamento il contribuente non è indicato per cui deve limitare l'esame della protesta a quanto accettato: i mp. in contestazione sono solo 4 e come tale l'imposta non è dovuta avendo la superficie complessiva minore del minimo tassabile pari a 2 mp.

Ininfluenza ai fini del decidere il contribuente difensore l'unico per il quale nessun

avviso di accertamento è mai stato notificato.

Tanto premesso, l'appello viene accolto e, con la riforma della sentenza impugnata

si annulla l'intero avviso di accertamento impugnato.

La sottonotazione determina anche il pagamento delle spese di giudizio che la

commissione liquida - tenuto conto della sentenza impugnata - a favore del contribuente ed a carico

dell'ICA - in € 2.000,00 (due mila) - accessori 15% spese generali, 4% cassa

previsione, 22% for. dovuti, per un totale di € 2.420,00.



La presente copia, costituita  
da n. 4 mezzi fogli, è  
conforme all'originale.

Si rilascia per uso ricorso in CASSAZIONE  
Milano, ....3...1...OTT...2018

Il Segretario  
*(R. Tondini)*

Il C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI alle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.800,00

(mille/00) oltre oneri accessori di legge.

Così deciso in Milano, lì 11 luglio 2018.

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

Dot.ssa Giovanna Geronzi

Dot. Giovanni Tondini